



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Angela Vitarelli, all'udienza del 17.3.2023, tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **10291 - 2022** R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

TRA

VIGGIANI COSTANTINO, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Marone

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, quale dirigente dell'Ufficio V- Ambito Territoriale di Foggia

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: punteggio servizio militare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 20.12.2022, Costantino Viggiani adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:“ A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Foggia, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Foggia, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Foggia, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.”

A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver presentato, siccome munito di valido requisito di ammissione, apposita domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2023, al fine di ottenere incarichi di supplenza; che, con D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale



della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, il Ministero dell'Istruzione aveva disciplinato le operazioni di aggiornamento, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi; che, nelle Avvertenze contenute nell'Allegato A, era stato precisato che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»*.

Tanto esposto in punto di fatto, e rimarcato che il servizio di leva da lui prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto era stato erroneamente valutato soltanto con 0.60 punti a titolo di servizio svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente denunciava l'illegittimità del decreto ministeriale innanzi indicato, invocandone la disapplicazione nella parte in cui si pone in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che stabilisce la validità, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma che costituisce titolo d'accesso.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio per resistere alle avverse pretese e per chiederne l'integrale rigetto.

La causa è stata discussa all'udienza odierna, svolta con le modalità di cui in epigrafe, e decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.

Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da questo Tribunale nella sentenza n. 2327/2022 (Giudice est., dott.ssa Valentina di Leo), pronunciata in data 16.6.2022 in una fattispecie sostanzialmente identica e di seguito riprodotta per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

Preliminarmente si osserva che non occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei *“ controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti”*, per i quali parte ricorrente ha avanzato richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Ed invero, si è recentemente affermato, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che *“ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della*



graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766), valendo altrimenti il consolidato principio per cui *"la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione"* (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto la concreta utilità che intende perseguire attraverso la riformulazione della graduatoria, omettendo pure di indicare le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta.

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, aspirante collaboratore scolastico – assistente amministrativo, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Foggia, al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Foggia in relazione ai profili per cui è inserito in graduatoria.

Tanto premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*; prevedendo, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.



A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che *“il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).

Peraltro, anche l'art. 490 del D.M. 44 *cit.* riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.

Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (*ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *“secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”*.

Pertanto, la Cassazione nella richiamata sentenza è giunta ad affermare: *“lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*.

Alla luce di tale criterio interpretativo, la Cassazione ha statuito che *“deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009)”*.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che *“anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”* (Cass. n. 5679/2020).



In tal senso si colloca anche l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*. Lungo questa linea interpretativa, nella più recente ordinanza n. 33151/2021 la Suprema Corte ha confermato come *“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”*.

Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*, (così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ord. n. 5679/2020).

Tale ricostruzione peraltro è del tutto coerente anche con il principio costituzionale dettato dall'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Le argomentazioni della parte ricorrente appaiono dunque pienamente condivisibili.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha lamentato la violazione del proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti previsto per il servizio di leva obbligatoria dall'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994, essendogli stato riconosciuto solo il punteggio di 0.60 punti come *“servizio prestato nella pubblica amministrazione”* sulla base dei richiamati decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).



Ha chiesto pertanto la disapplicazione dei sopra richiamati decreti ministeriali in quanto contrastanti con la norma primaria.

È infatti incontestato e, in ogni caso, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha effettuato il servizio militare di leva obbligatoria fino alla data del 24.10.1991 (cfr., in tal senso, il foglio di congedo versato in atti) e dunque dopo il conseguimento, nell'anno 1987, del diploma di istruzione (come si ricava dalla domanda amministrativa di inserimento in graduatoria).

Ne discende la necessità di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio *“valido a tutti gli effetti”*.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *“punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni”*, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto della Provincia di Foggia per i tutti i profili per cui è utilmente collocato in graduatoria.

Si segnala, infine, che assai numerosi sono i precedenti, di merito e di legittimità, favorevoli alla tesi del ricorrente.

Come precedenti di legittimità ulteriori rispetto a quelli in precedenza già citati, si richiamano le Sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 novembre 2021 della S.C., nonché Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467.

Come precedenti di questa Sezione, si richiamano altresì la sentenza n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci), la sentenza n. 1122/2022 (est. dott.ssa Valentina di Leo) e la sentenza nr.2452/2022 (est. dott. Ivano Caputo), nr 470/2023 (est dott Beatrice Notarnicola).

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, palesandosi superfluo il rinvio chiesto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 8.3.2023.



L' esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, attestati dalle pronunce versate in atti da MIM, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale del lavoro di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Angela Vitarelli, così definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10291/2022 R.G.L., sulla domanda proposta da Viggiani Costantino nei confronti del Ministero dell'Istruzione, con ricorso depositato in data 20.12.2022:

- a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di leva obbligatorio prestato e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad attribuire alla predetta parte il punteggio integrale (6 punti) per il servizio militare dichiarato in domanda, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021-2023;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Foggia, 17.3.2023

Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli

